

# STATUTO

## COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

### **Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede**

È costituita l'Associazione denominata Pro Loco "Via Romea Nonantolana"

"Via Romea Nonantolana" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto, che ne definisce la struttura ed organizzazione democratiche.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Eventuali modifiche della sede sociale nell'ambito del Comune di Nonantola potranno essere attuate con delibera dell'Assemblea dei Soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso d'iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

### **Articolo 2 – Scopi ed indipendenza**

L'Associazione Via Romea nonantolana persegue i seguenti scopi:

- Promuovere e valorizzare la via Romea Nonantolana e i territori da essa interessati;
- Collaborare all'identificazione, al ripristino e alla gestione di "ospitali" o luoghi in genere atti all'accoglienza dei pellegrini e viaggiatori che la percorrono;

nell'individuazione di tali luoghi saranno privilegiate le strutture che siano meglio adattabili alle necessità delle persone con deficit e disagi di varia natura, nonché quelle che meglio garantiscano la presenza

dell'ospitale quale elemento di sviluppo sociale e di solidarietà per la comunità territoriale;

- Organizzare una rete di "ospitalieri"; ossia personale volontario per l'ospitalità ai pellegrini là ove necessario, favorendone la formazione;
- in considerazione del valore umano del concetto di ospitalità, la stessa sarà ispirata a criteri di accoglienza semplice e accessibile anche ai pellegrini con difficoltà fisiche, economiche o di integrazione; gli stessi principi ispireranno la creazione della rete di ospitalieri, personale volontario orientato ad uno spirito di accoglienza solidale, partecipativa e di condivisione.
- Verificare regolarmente le condizioni di percorribilità e segnaletica, con particolare attenzione all'accessibilità della via anche alle persone con deficit o ridotta mobilità, laddove le condizioni del territorio lo consentano;
- Promuovere, anche tramite enti terzi, attività culturali come ricerche storiche, mostre e eventi così da accrescere ed aggiornare il patrimonio culturale e la conseguente attrattività della via.
- Altro, da svolgersi di concerto con ogni altro ente che abbia scopi medesimi o affini.

Può stipulare convenzioni con gli Enti Locali nel quadro delle normative nazionali e regionali vigenti; può inoltre partecipare in forma stabile o sporadica a reti e coordinamenti di associazioni e realtà che perseguono finalità analoghe.

In ogni caso qualsiasi collaborazione morale o materiale con privati, Enti e forze sociali non potrà violare l'autonomia, gli scopi e lo spirito dell'Associazione.

### **Articolo 3 – Gratuità e volontarietà**

Le opere dell'Associazione, incluse le attività di cui all'articolo precedente, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Offerte e contribuzioni non potranno mai costituire una forma di retribuzione dell'attività dell'Associazione.

Uguualmente i Soci non ricevono alcuna forma di retribuzione per la propria opera, né dall'Associazione né tantomeno dai beneficiari

Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa adeguata documentazione ed entro le modalità ed i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

#### **Articolo 4 – Soci**

L'associazione Via Romea Nonantolana è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ne sono membri coloro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

I Soci sono chiamati ad una partecipazione attiva e fattiva alla vita dell'Associazione, condividendone obiettivi e responsabilità con gli altri Soci. I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale stabilita dal Comitato Direttivo.

Il numero degli aderenti è illimitato

Gli Associati si distinguono in:

- Soci fondatori – Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla prima costituzione dell'Associazione.
- Soci effettivi – Sono Soci effettivi tutti coloro che, condividendo i principi e gli scopi dell'Associazione, liberamente scelgono di sostenerla prevalentemente mediante la prestazione della propria opera.
- Soci onorari – Sono soci onorari coloro che hanno particolari benemeritenze nel settore delle attività di competenza dell'Associazione e vengono nominati dal Comitato Direttivo.

I soci che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività dell'associazione, possono essere esonerati dal versamento di quote annuali.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Per ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'associazione.

#### **Articolo 5 – Ammissione dei Soci**

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa

#### **Articolo 6 – Deontologia dei Soci**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In

caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

### **Articolo 7 – Decadenza del Socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;

- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Articolo 8 – Diritto di voto**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione saltuaria alla vita associativa.

### **PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 9 – Patrimonio e risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili, che pervengono all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

- attività commerciali marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

L'Associazione può esercitare iniziative volte alla raccolta di contribuzioni economiche o materiali.

### **Articolo 10 – Bilancio, Esercizio Sociale e Avanzi.**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione impiega gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 11 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

### **Articolo 12 – L'Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede – e/o sull'eventuale sito internet – almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o con comunicazione scritta anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato dai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.



### **Articolo 13 – Competenze dell'Assemblea dei Soci**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Presidente e vice-Presidente dell'Associazione, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva l'eventuale bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva i regolamenti interni.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

### **Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo, composizione e durata**

Il consiglio direttivo è composto da non meno tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, più il Presidente e vice-Presidente. L'Assemblea dei soci, quando convocata per l'elezione delle cariche associative, stabilisce preventivamente il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività

gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### **Articolo 15 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Via Romea nonantolana si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- eventualmente elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

### **Articolo 16 – Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo,

sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il vice-Presidente viene eletto contestualmente al Presidente, e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Articolo 17 – Il Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. L'organo viene nominato solo qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, verificando tale necessità in occasione delle elezioni degli organi statutari. Il Collegio dei revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

### **Articolo 18 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni; decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle questioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

### **Articolo 19 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere, individuato dal consiglio direttivo al proprio interno, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo e ha i seguenti compiti:

- a. predispone lo schema del progetto dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo;
- b. è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

### **Articolo 20 – Il Segretario**

Il Segretario, individuato dal consiglio direttivo al proprio interno, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo e ha i seguenti compiti:

- a. cura la regolare tenuta dei libri sociali;
- b. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c. cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione;
- d. assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

### **Articolo 21 – Gratuità delle Cariche Associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito e con autentico spirito di servizio. È ammesso unicamente il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, che dovranno essere opportunamente documentate secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci.

## **NORME FINALI**

### **Art. 22 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione di volontariato con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

### **Art. 23 – Norme di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento, per gli aspetti

legali, alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Per gli aspetti organizzativi dell'Associazione, non definiti nel presente statuto, il Comitato Direttivo provvederà mediante appositi regolamenti.